

CITTÀ di BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n.17.2025

L'anno 2025, il giorno 30 giugno alle ore 16,26, dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, presso la sede comunale, per l'ordine dei lavori relativo a parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 23/05/2025, avente ad oggetto Riconoscimento debito fuori bilancio - ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 104/2025 del GdP di Bisceglie R.O. C/ Comune, Avv. O. Racanati per un importo complessivo pari a euro 208,91.

Il GdP condannava il Comune di Bisceglie al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del difensore antistatario della controparte, per un importo complessivo di euro 208,91. La condanna derivava dalla soccombenza nel giudizio relativo alla elevazione di una multa della Città di Bisceglie.

Il Collegio ha ricevuto con nota di trasmissione prot. 2025-06-16 – 0040081 a mezzo email in data 16.6.2025, con proposta consigliare recante il numero 81 del 23/05/2025, copia della sentenza, schema di deliberazione, prenotazione di impegno sul castelletto del capitolo e pareri tecnico e contabile, breve relazione. Si dà atto che i presenti hanno singolarmente proceduto agli approfondimenti istruttori, e che la bozza del presente verbale è stata predisposta prima del presente verbale.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio comunale con Delibera n.14 del 06/03/2025.

Quanto alla vicenda, al fine della verifica in ordine al se le somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, il Collegio osserva che il debito scaturisce da sentenza emanata dal Giudice di pace di Bisceglie.

Da quanto testé riportato, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera a), D. Lgs. 267.2000, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del qui scrutinato debito fuori bilancio. Ne discende

il parere favorevole al riconoscimento dello stesso, per un totale di € 208,91.

L'organo di revisione prende atto che è indicata, nello schema di deliberazione, la fonte con cui trovare copertura al testé citato debito f.b. ed il castelletto del capitolo.

L'organo di revisione rammenta l'obbligo, per il civico ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti.

Terminato il parere sul DFB qui scrutinato, giova rammentare che il responsabile finanziario, nel proprio parere di regolarità, ha espresso la seguente frase: "trattasi di atto di negligenza comportante quindi perdita di entrata e aggravio di spesa. Il riconoscimento è subordinato all'acquisizione del parere dell'organo di revisione." Anche a seguito di tanto, il Collegio ha inteso richiedere, per il tramite dello stesso, l'identificazione della stessa negligenza, mercè mail ordinaria, del 18/6/2025, ore 11,38. Il comandante P.L. ha offerto la relazione prot. C_A883 - 1 - 2025-06-25 - 0042771 dalla quale si evince che "non sussistono errori procedurali rilevanti da cui possa derivare responsabilità amministrativa per negligenza nelle attività compiute".

Dalla ivi allegata relazione istruttoria si evince che il verbale era del 2024; che l'accertamento veniva notificato al corretto indirizzo dell'autore della violazione, che però risultava irreperibile; che successivamente veniva notificato l'accertamento della violazione in data 23/1/2025; che in data 21/2/2025 veniva proposto ricorso avverso detto accertamento davanti al GdP; che, generalmente, la giurisprudenza pretoria giustifica la validità della notifica quando l'indirizzo di residenza sia stato prelevato dai pubblici registri, ma che il modesto ammontare della causa farebbe propendere per non appellarsi la sentenza.

Da sentenza, si desume che, nonostante la dichiarazione di irreperibilità sia stata pronunciata quand'anche corretto l'indirizzo sulla prima notifica, tanto non costituisca valida giustificazione per esonerare la responsabilità della P.A. Dalla superiore narrativa, altresì considerando la convenienza dell'azione amministrativa, rispetto al trascurabile importo dell'odierno riconoscimento, non vi sono ragioni per ritenere quanto osservato dal dirigente finanziario

in calce al proprio parere di regolarità. Purtuttavia, questa ulteriore valutazione è stata possibile per la maggiore ricchezza di elementi contenuti nella relazione istruttoria annessa al succitato protocollo C_A883 - 1 - 2025-06-25 - 0042771, non già da quanto più succintamente contenuto nella relazione accompagnatoria datata 21/5/2025, della proposta n.81.

Del che è verbale, redatto alle ore 16,30.

Mario Aulenta

Sandro Tramacere

Arcangelo Bicchieri

